

**VERBALE DI ACCORDO
CONSULTAZIONE SINDACALE**

In data 15/04/2020, in via telematica, come previsto dall'art. 19 comma 2, D.L. 18/2020, tra

- **LIWE ITALY SRL** con sede legale in Gallarate Via Carlo Porta 3, PIVA 02376510026 in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Pardo Martinez Jose Angel cf. 02376510026, CCNL applicato Terziario Confcommercio, matricola Inps n. 4972612496 settore di inquadramento Commercio, *di seguito l'Azienda* e
- **p. Filcams CGIL, F. Mandato**
- **p. Fisascat CISL, S. Chicca**
- **p. UILTuCS, E. Fagnoli**

di seguito "Le Parti" e ad oggetto: **accesso alla Cassa integrazione in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020 con causale "emergenza Covid-19"**

Premesso che :

1. In data 02/04/2020 l'azienda ha avviato le procedure ex art. 22 dl 18/2020 in combinato disposto con l'art. 2 del decreto del 24/03/2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Come indicato nella lettera di avvio l'Azienda opera nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento (ad insegna *Inside*) con sedi operative multi localizzate su territorio nazionale ove occupa più di 50 dipendenti complessivi, soggetto a Cigs, con unità produttive dislocate in più di 5 regioni.
3. A seguito delle ordinanze previste dal DPCM 11 marzo 2020 art. 1 all'azienda veniva ordinata la sospensione dell'attività commerciale al dettaglio ovunque essi si ubicassero.
4. Con effetto dal 12/03/2020 l'azienda ha pertanto proceduto alla chiusura dei suoi punti vendita.
5. Deriva da ciò la necessità di dover ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga introdotta dalle disposizioni normative ex art. 22 DL 18/2020, con sospensione a zero ore.
6. Le parti hanno ampiamente esaminato la situazione di momentanea sospensione dell'attività lavorativa e così confermato che l'attuale situazione è determinata da eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con contestuale riconoscimento che non vi sono strumenti alternativi all'intervento del Cassa integrazione guadagni in deroga causale Covid 19, in quanto l'attività di commessa di vendita al dettaglio non è attività soggetta al lavoro agile. I lavoratori hanno tutti la qualifica di impiegato.
7. Le sedi interessate alla predetta misura sono le seguenti n. 11 Regioni:

REGIONI	SEDI PROVINCIALI
CAMPANIA	BENEVENTO- VIA S.S. 7 APPIA KM 144 - cap 82100
PIEMONTE	NIZZA MONFERRATO - STRADA CANELLI 10- cap 14049
	TORINO- STRADA COMUNALE ALTESSANO 141- cap 10151
PUGLIA	ALTAMURA - CORSO FEDERICO DI SVEVIA 49 cap 70022
	TARANTO-VIA DI PALMA 10/12- cap 74123
TOSCANA	LIVORNO- VIA GRANDE 217- cap 57123
FRIULI VG	VILLESSE (GORIZIA)- LOCALITA' MARANUZ 2- cap 34070
	TRIESTE- VIA SAN LAZZARO 8D- cap 34122
LOMBARDIA	VIMODRONE- S.S. PADANA SUPERIORE KM 292- cap 20090
	VIGNATE - VIA CASSANESE KM 10-cap 20060
CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA- CORSO GARIBALDI 78.80.82- cap 89125
	SIDERNO- SS 106 KM 106.400- cap 89048
	COSENZA - CORSO MAZZINI 62- cap 87100

Franco M...

LIGURIA	SAVONA - VIA PALEOCAPA 111 R- cap 17100
LAZIO	ROMA - VIA MARCONI-cap 146
	CIVITAVECCHIA- LARGO PLEBISCITO 13- cap 53
SICILIA	SIRACUSA-VIA GIACOMO MATTEOTTI 27- cap 96100
	MARSALA- VIA ROMA 164-cap 91025
	SASSARI- PVIA LUZZATTI 3- cap 7100
SARDEGNA	OLBIA- CORSO UMBERTO I 150- cap 7026
	ORISTANO - VIA TIRSO 108- cap 9170
	CAGLIARI- PIAZZA YENNE 43- cap 9124

Tutto ciò premesso, Le Parti hanno valutato e concordato quanto segue:

1. Per le sedi operative sopra indicate, le Parti, a fronte della sospensione dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, e non imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla CIGD;
2. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è determinata dalla situazione aziendale connessa all'emergenza sanitaria COVID-19;
3. L'istanza di cui sopra interesserà complessivamente lavoratori come da dettagliato allegato alla presente (*drc. 1*) parte integrante e non scindibile, sospesi a 0 (zero) ore lavorative settimanali;
4. Ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore; in tal caso verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
5. L'Azienda richiede il pagamento diretto da parte dell'Inps.
6. Al fine di arginare il grande disagio dei dipendenti l'azienda si rende disponibile ad attuare le seguenti iniziative, in alternativa:

- 1) opzione, anticipazione della quota della 14° mensilità anno 2020, quindi dei ratei eventualmente maturati dal luglio 2019 al marzo 2020.

Oppure in alternativa

- 2) opzione, anticipazione di una quota di TFR se maturato.
7. La scelta tra le due opzioni 1) o 2) è rimessa alla libertà individuale del singolo dipendente, considerando che quest'ultimo la potrà esercitare o solo per il mese di aprile o solo e in alternativa per il mese di maggio.
 8. Per coloro i quali hanno maturato e non goduto di ferie e permessi arretrati alla data del 31-12-2019, l'azienda si rende disponibile a far godere degli stessi dalla data del 12/03 al 16/03
 9. Entrando nel dettaglio delle opzioni: 14[^] o TFR comportano l'erogazione di un massimo di 1.000 lordi per coloro i quali hanno maturato alla data del 31/03/2020 tali importi. L'importo di 1.000 € lordi è da considerare quale parametro per un lavoratore a tempo intero (40 ore settimanali); ad esempio nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% la quota lorda erogabile, se maturata, ammonta ad € 500 lorde.
 10. Rispetto ai lavoratori intermittenti segnaliamo che nel contratto sottoscritto non si prevede il vincolo di rispondere alla chiamata con conseguente mancato diritto alla indennità di disponibilità. Inoltre non vi sono state chiamate prima del verificarsi della causa di sospensione.
 11. Le Parti concordano sull'applicazione della Cigs Covid – 19 a decorrere dal 12/03/2020 per una durata prevedibile di n. 9 (nove) settimane, salvo eventuali proroghe a seguito di disposizioni Ministeriali;

Procedura

12. Al termine del periodo di emergenza le Parti potranno incontrarsi su richiesta e verrà data la possibilità alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, anche a livello territoriale, di fruire di assemblea al fine di poter valutare con i lavoratori le condizioni di rientro dalla cassa integrazione.

13. La Società per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali eventualmente presenti in azienda, si impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa. Per la Filcams Cgil indicare 0106; per la Fisascat Cisl indicare 0211; Per la Uiltucs indicare 0306.

Con quanto sopra le Parti si danno atto di avere espletato e concluso la procedura di consultazione Sindacale e l'esame congiunto

Letto, confermato e sottoscritto.

- LIWE ITALY SRL



- p. Filcams CGIL, F. Mandato
- p. Fisascat Cisl, S. Chicca
- p. UILTuCS, E. Fagnoli

